Sospensione dell'attività lavorativa con indennità ASpI Legge 28 giugno 2012, n.92, per lavoratori in costanza di rapporto di lavoro (Accordo Regionale 30 giugno 2015)

Le imprese che non hanno ancora utilizzato o esaurito la CIG in Deroga per l'anno 2015, possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga anche prima di ricorrere alla sospensione dei lavoratori, di cui all'accordo regionale del 13 luglio 2015, così come previsto dall'art. 3 comma 1 legge 92/2012.

PROCEDURA DI RICHIESTA

1) L'azienda iscritta ad EBAVA sottoscrive presso la sede dell'Ente Bilaterale <u>l'Accordo</u> <u>sindacale per sospensione dell'attività lavorativa</u> (seguire indicazioni punto a) delle procedure per la gestione della sospensione dei lavoratori).

Gli accordi sindacali di sospensione si firmano presso la sede dell'Ente Bilaterale e per essere validi devono essere sottoscritti da almeno un Rappresentante Sindacale, dal legale rappresentante dell'impresa, dai lavoratori interessati e dall'Organizzazione Artigiana territorialmente competente. Ciascuno degli accordi sindacali potrà avere una durata temporale massima di 90 giorni.

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

La sospensione effettiva del/i lavoratore/i può verificarsi in giornate non consecutive all'interno del periodo oggetto dell'accordo sindacale.

Procedure per la gestione della sospensione dei lavoratori

- a) l'impresa che intende porre in sospensione i propri dipendenti deve far pervenire all'EBAVA l'Accordo (allegato 1) firmato in duplice copia dal/i lavoratore/i e dal titolare dell'impresa, unitamente alla ricevuta della nota informativa (allegato 1a); tutto ciò per la sottoscrizione da parte delle OO.SS, che dovrà avvenire 10 giorni prima dell'inizio della sospensione; in via transitoria, ed esclusivamente in relazione al mese di settembre, tale accordo sindacale può aver carattere retroattivo, purché non si superi il termine di 20 giorni dall'avvio delle sospensioni;
- b) l'EBAVA verifica la regolarità contributiva all'Ente dei 12 mesi precedenti l'evento e, nel caso, chiede l'integrazione dei versamenti e/o l'autodichiarazione, per i mesi in cui non sia stato in forza personale dipendente, prima di procedere alla sottoscrizione dell'accordo;
- c) per le imprese di nuova costituzione sarà possibile accedere alla prestazione solo a seguito del versamento dei 12 mesi;
- d) l'EBAVA, entro il 5° giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione, trasmette copia dell'Accordo firmato all'impresa.
- 2) L'azienda <u>fa domanda a INPS esclusivamente on line</u>, presentando la dichiarazione di sospensione attività lavorativa nella sezione "Elenchi lavoratori sospesi". E' necessario il possesso di un codice PIN rilasciato dall'INPS. Nella procedura INPS, selezionare come ente "EBAVA VdA".
- 3) EBAVA valida presso INPS le pratiche dichiarate ammissibili. Le pratiche vengono a questo punto gestite da INPS, che provvede all'erogazione congiunta del contributo INPS/EBAVA direttamente ai lavoratori.
- 4) Le aziende devono inviare a INPS, entro il 20 di ogni mese successivo a quello di riferimento (es: mese di giugno entro il 20 luglio), la rendicontazione degli eventuali giorni di "sospensione della prestazione" per i lavoratori sospesi (attenzione: indicare solo i giorni effettivamente lavorati), mediante l'apposita funzionalità "Rendicontazioni Mensili Presenze" sul sito dell'INPS. Tale comunicazione è indispensabile in caso vi sia difformità tra quanto richiesto ed i giorni di sospensione effettivi, in quanto permette l'esclusione dai pagamenti delle giornate per le quali c'è stata attività lavorativa. In caso di pagamento anche per le giornate non spettanti, INPS procederà al recupero delle somme indebite direttamente sulla mensilità successiva, se la sospensione non è conclusa, o con notifica del debito al lavoratore se il periodo di sospensione è concluso.

TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata a INPS esclusivamente on line entro il 20° giorno rispetto al giorno d'inizio della sospensione (data indicata sul verbale); le domande presentate a INPS oltre il termine del 20° giorno, ma comunque entro la fine del periodo di sospensione richiesto, sono dichiarate ammissibili, ma il conteggio dei giorni indennizzabili inizierà solo dal giorno di presentazione della domanda. Le domande presentate a INPS oltre la data indicata come giorno di fine della sospensione non saranno dichiarate ammissibili.

PERIODO INTEGRATO E QUOTE EROGATE

L'intervento, conformemente a quanto previsto al comma 17 dell'art. 3 della Legge 92/2012, ha una durata massima per ciascun lavoratore di 90 giorni sul biennio mobile per il periodo dal 1/9/2015 al 31/12/2015 come previsto dalla Convenzione sottoscritta tra EBAVA e INPS in data 28 luglio 2015. Possono essere indennizzate soltanto le giornate che presentano zero ore lavorate e non viene contemplata la riduzione dell'orario di lavoro. L'accordo ha la durata massima di 90 giorni di calendario.

Ai lavoratori in regola con i requisiti previsti da EBAVA e da INPS viene riconosciuta l'**ASpI**, nella misura prevista dalla vigente normativa. L'EBAVA contribuisce con un intervento integrativo pari al 20% dell'indennità stessa.

NORME GENERALI

Possono richiedere le prestazioni di "Sospensione per crisi aziendale/occupazionale" le aziende che, al momento della presentazione della domanda, abbiano regolarmente versato la contribuzione EBNA tramite F24 per almeno 12 mesi consecutivi, o che - nel caso di aziende che abbiano iniziato l'attività con dipendenti da meno di 12 mesi - abbiano versato tutti i mesi nei quali sussisteva per esse l'obbligo di adesione a EBAVA. Nel caso di mesi non coperti da contribuzione, l'impresa deve provvedere a sanare le quote mensili non versate.

L'erogazione delle prestazioni, in virtù del regime di erogazione congiunta, viene effettuata direttamente da INPS ai singoli lavoratori, anche per quanto concerne l'intervento integrativo a carico di EBAVA.

INPS porta ad erogazione soltanto le pratiche dichiarate ammissibili da EBAVA, per quei lavoratori che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui al <u>punto 1.3 della circolare INPS n. 36/2013</u>
<u>"Requisiti di accesso ASPI</u>

L'erogazione da parte di INPS dell'indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi è soggetta alle disponibilità del budget stanziato, che è stato fissato dalla legislazione nazionale per l'anno 2015 nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro.

In caso di esaurimento delle risorse a livello nazionale, gli accordi sottoscritti saranno ritenuti validi per la prestazione di Sostegno al Reddito lavoratori "Sospensione/Riduzione dell'orario lavorativo".